



# COMUNE DI TORINO DI SANGRO

Provincia di Chieti

## DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 01.02.2023

**OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E  
CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DELLA RELATIVA POSIZIONE  
ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS N. 267/2000.**

### IL SINDACO

**Visto** l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), che testualmente recita: «*Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e provinciali*»;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che, in applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e funzioni di gestione, attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi nonché tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**Visto** l'art. 109, comma 2, del predetto decreto legislativo a norma del quale «*Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione*»;

**Visto** il CCNL del Comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2016/2018, sottoscritto il 21.5.2018;

**Visto** il Titolo III del CCNL Comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 16.11.2022 che disciplina il nuovo Ordinamento professionale di Comparto, disponendo tra l'altro, all'art. 13, comma 3 che «*gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza*»;

**Considerato** che lo stesso articolo 13 del CCNL 2019/2021, al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme relative al nuovo ordinamento professionale, stabilisce che le disposizioni relative al Titolo III del CCNL entrino

in vigore *“il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”*, concedendo agli enti un congruo termine per applicare le nuove regole relative all'ordinamento professionale, che entreranno in vigore dal 1° aprile 2023;

**Ritenuto pertanto** che in materia continua a trovare applicazione il CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 e, segnatamente:

- l'art. 12 che conferma il sistema di classificazione del personale previsto dall'articolo 3 del CCNL Comparto Regioni EE.LL. del 31.03.1999;
- l'art. 13 *“Area delle posizioni organizzative”* che al comma 1 prevede che: *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:*
  - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
  - b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”;*
- l'art. 17, comma 1, che testualmente recita: *“Negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13”;*

**Preso atto che**, ai sensi del co. 2 del medesimo art. 13 del CCNL 2016/2018, *«.. (le posizioni organizzative).. possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B; ...omissis...»;*

**Visto** il vigente *«Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi»*, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 07.10.2016 e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 93 del 23.12.2016 e n. 13 del 06.02.2017;

**Considerato che**, a seguito del collocamento a riposo del Responsabile Finanziario dell'Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 03.05.2021 è stata assegnata al Sindaco la responsabilità del settore finanziario, ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 388 del 23.12.2000, legge finanziaria 2001, modificata dall'art. 24, comma 4 della Legge 28.12.2001, n. 448, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale da assegnare al settore Finanziario;

**Dato atto si** è provveduto alla copertura, con contratto a tempo indeterminato e parziale, di n. 2 posti vacanti di istruttore amministrativo – contabile, mediante apposita procedura concorsuale;

**Ritenuto pertanto** opportuno nominare il responsabile del settore finanziario tra i dipendenti in servizio presso l'Ente in possesso dei necessari requisiti professionali;

**Verificato che** all'interno dell'Ente sono presenti n. 3 dipendenti inquadrati in categoria “D”, di cui n. 2 dipendenti incaricati di posizione organizzativa, ai quali è attribuita la

responsabilità dei settori tecnico e amministrativo, che prestano servizio per 12 ore settimanali ciascuno mediante rapporti di lavoro a tempo determinato e convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 ed una dipendente di categoria D, non titolare di P.O., con inquadramento professionale di Istruttore direttivo tecnico;

**Visto** il verbale della conferenza dei capisettori del 30.12.2022, acclarato al protocollo comunale in pari data al n. prot. 12320;

**Rilevato che**, per le competenze professionali richieste e in relazione alla attuale organizzazione dell'Ente, la responsabilità del settore Finanziario non può essere attribuita a personale di categoria D;

**Visti** i commi 3 e 4 dell'art. 17 del CCNL Comparto Funzioni Locali, 2016-2018:

- comma 3: *“In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali”;*

- comma 4: *“I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito”;*

**Visto** l'articolo 8 comma 2 del Regolamento per il conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 21.05.2019 il quale prevede che *“... è possibile, in via eccezionale e temporanea conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale di categoria C a tutte le condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 17 del CCNL 21.05.2018”;*

**Verificati** i requisiti culturali, le attitudini, la capacità professionale e l'esperienza acquisita dalla dott.ssa Gina Di Fonso, dipendente a tempo indeterminato e parziale (30/36 ore settimanali) di questo Ente, inquadrata nella categoria C, profilo professionale Istruttore Finanziario, assegnata al settore Finanziario e in possesso di specifica competenza in materia;

**Precisato** che, in applicazione della disciplina contrattuale sopra richiamata, negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale, il personale cui siano stati affidati gli incarichi di responsabilità delle strutture apicali dell'Ente è anche titolare di posizione organizzativa secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL Comparto Regioni e EE.LL. del 31/3/1999 (N.O.P.) e che allo stesso deve essere necessariamente riconosciuta la posizione dalla quale deriva il diritto alla percezione della retribuzione di posizione e di risultato.

**Ricordato** che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili di Settore, titolari di P.O. mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**Visto** il comma 1 dell'art. 15 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 il quale prevede che:

- il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario;
- l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, del detto CCNL l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;
- le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;
- gli enti destinano alla retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento;

**Rilevato che** gli importi della retribuzione di posizione e di risultato sono finanziati con risorse proprie dell'Ente, preventivamente destinate, in sede di approvazione del bilancio di previsione, a tale istituto contrattuale;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 10 ter, comma 1 del Regolamento comunale per il conferimento, revoca e graduazione delle posizioni organizzative, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 21.05.2019, *"Le posizioni organizzative...sono graduate con atto della Giunta, su proposta del Segretario comunale, sentito il Nucleo di Valutazione, in ordine alla coerente applicazione dei criteri predeterminati, sulla base degli elementi indicati nella scheda "A" allegata al Regolamento"*;
- con deliberazione n. 154 del 25.11.2019 la Giunta Comunale ha preso atto della nuova pesatura, graduando le posizioni organizzative dell'Ente e stabilendo i valori economici da riconoscere a titolo di retribuzione di posizione;

**Dato atto che** in conseguenza della predetta pesatura il valore economico da riconoscere a titolo di retribuzione di posizione al responsabile Finanziario è pari a euro 12.911,00;

**Precisato che** l'importo predetto è quello spettante al personale di categoria "D" occupato a tempo pieno e che, pertanto, occorre procedere al necessario riproporzionamento in caso di rapporti a tempo parziale nonché alle dovute riduzioni nell'ipotesi di conferimento della titolarità delle posizioni a personale di categoria C;

**Rilevato** inoltre che l'art. 2, comma 1, lettera b) del Dlgs.81/2008 individua quale datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni *"il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario, non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa; in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo"*;

**Visti** gli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro” e, in particolare, il comma 1 lett. a) dell’articolo 17 secondo il quale il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del Dlgs 81/2008.

## DECRETA

- 1. di nominare**, ai sensi dell’art. 17, comma 3 CCNL 21.05.2018, **responsabile del settore finanziario**, la dipendente di ruolo a tempo indeterminato **dott.ssa Gina DI FONSO**, cat. C, pos.ec. C1, con profilo professionale Istruttore finanziario, con decorrenza immediata e fino alla scadenza del mandato elettorale del sottoscritto sindaco;
- 2. di conferire** al Responsabile così individuato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del CCNL del comparto “Funzioni Locali” 21.5.2018, la titolarità della relativa posizione organizzativa, che richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21.05.2018, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nonché le funzioni di cui all’art. 107, co. 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e i compiti e le responsabilità previsti dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dalle norme dei contratti collettivi relativi all’area delle posizioni organizzative;
- 3. di dare atto che** per il conferimento dell’incarico suddetto, al Responsabile di settore compete il trattamento accessorio composto dalla retribuzione di posizione, da erogare in tredici mensilità, e dalla retribuzione di risultato nella misura determinata secondo le disposizioni in vigore nell’Ente, nel rispetto delle previsioni contrattuali e compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed i vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente in materia;
- 4. di dare atto che** le retribuzioni di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario e ogni altro ulteriore compenso collegato all’espletamento di incarichi o progetti collegati alla titolarità dell’ufficio e alla posizione organizzativa attribuita;
- 5. di corrispondere** alla stessa dipendente per le funzioni di responsabile del settore Finanziario l’indennità di posizione nella misura annua di **euro 6.392,00**, a seguito delle riduzioni applicate per il conferimento della titolarità della posizione a personale di categoria “C” e del riproporzionamento in funzione dell’effettivo orario di lavoro;
- 6. di precisare** che l’indennità di risultato è erogata a seguito della valutazione del Nucleo di valutazione sulla base degli obiettivi assegnati mediante PEG – Piano della Performance approvato dalla Giunta comunale, tenuto conto del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa;
- 7. di dare atto** che l’incarico conferito con il presente decreto potrà essere revocato in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento, al termine, degli obiettivi assegnati o per

responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente;

8. **di nominare** la dott.ssa Gina Di Fonso per le funzioni conferite con il presente decreto "Datore di lavoro" con i compiti e le funzioni di cui al D.lgs. 81/2008 dando atto che il datore di lavoro, in relazione ai servizi e funzioni di propria competenza, resta destinatario diretto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione, indipendentemente dall'esistenza di una specifica delega;
9. **di dare atto** della insussistenza, nei confronti della suddetta incaricata, di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nella PA, come da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 39/2013.

Si dispone che il presente decreto sia:

- notificato al Responsabile di Settore in caricato;
- trasmesso all'Ufficio Personale, al Segretario Comunale e al Nucleo di Valutazione del Comune di Torino di Sangro;
- pubblicato all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Personale", sottosezione di secondo livello "Posizioni organizzative", unitamente alle dichiarazioni dei Responsabili relative all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013.

**Il Sindaco**  
**F.to NINO DI FONSO**